

VERTENZE GIUDIZIARIE ZILLIO vs FGI: 20.12.2012-15.10.2014

Al fine di porre chiarezza in ordine alle vertenze giudiziarie che da quasi due anni vedono coinvolta la FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, il Consiglio Direttivo Federale ha ritenuto opportuno pubblicare il documento in questione.

- **15.12.2012:** si è svolta la 95^a Assemblea Ordinaria Elettiva della FGI per il quadriennio olimpico 2013-2016;
- **20.12.2012 :** arriva in FGI il Ricorso presentato dallo Zillio avverso la 95^a Assemblea FGI, svoltasi a Roma il 15.12.2012;
- **19.1.2013 :** il CDF delibera l'inammissibilità del ricorso in quanto non preannunciato e, pertanto non verbalizzato in Assemblea, come previsto dai regolamenti federali;
- **28.2.2013 :** Zillio ricorre all'Alta Corte di Giustizia del CONI, avverso la suddetta dichiarazione d'inammissibilità;
- **14.3.2013 :** la FGI presenta la 1^a memoria difensiva all'Alta Corte la quale in sede istruttoria richiede alla FGI copia dei documenti assembleari;
- **14.03.2013 :** la FGI consegna tutti i documenti;
- **15.3.2013 :** Zillio richiede alla Commissione Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'accesso agli atti dell'Assemblea;
- **19.03.2013 :** la FGI invia una memoria alla Commissione di cui sopra, concernente la consegna degli atti;
- **27.3.2013 :** la Commissione di cui sopra dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere;
- **10.4.2013 :** Zillio fa un ricorso per motivi aggiunti (tra i quali vi è la contestazione dei mandati di rappresentanza per 1498 voti);
- **22.04.2013 :** la FGI presenta una memoria di replica al ricorso per motivi aggiunti (per la FGI le deleghe irregolari sono poche, pari ad un totale di soli 72 voti);
- **16.05.2013:** Zillio presenta una memoria di replica alla memoria federale;
- **23.05.2013 :** l'Alta Corte di Giustizia del CONI non ammette i motivi aggiunti e decide di accogliere parzialmente il ricorso dello Zillio annullando "solo ed esclusivamente le elezioni relative ai rappresentanti degli atleti", che avevano eletto Bergamelli e Pozzo;
- **11.06.2013 :** Alta Corte di Giustizia del CONI deposita la sentenza comprensiva di motivazioni (**all. A**);
- **20.06.2013 :** la FGI richiede al CONI due pareri:
 - a) Funzionalità del CDF in base alla sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI;
 - b) Modalità indizione nuove votazioni;
- **25.06.2013 :** l'Ufficio CONI - Direzione Affari Legali, Supporto Conformità Statuti e Regolamenti - , a firma del Segretario Generale del CONI, risponde alle richieste della FGI indicando le modalità d'indizione delle nuove votazioni e confermando la corretta funzionalità del CDF;
- **22.07.2013 :** Zillio ricorre al TAR Lazio contro il CONI, Alta Corte di Giustizia del CONI, nonché contro: FGI, il Presidente FGI, il Consiglio Direttivo Federale FGI, il Collegio dei Revisori dei Conti FGI, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II

grado, Agabio, Peroni, Pitton, Cassani, Ciarlito, Miranda, Musso, Tecchi, Bergamelli, Pozzo, Gaggioli, Galliani, Iacobbi, Lupo, Prestia, Janiri, avverso la decisione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI del 23.05.13;

- **23.07.2013** : il CDF delibera di costituire in giudizio al TAR Lazio la FGI contro il ricorso di Zillio e di non impugnare l'annullamento dell'Elezioni degli atleti per rispetto delle decisioni dell'Alta Corte, seppur non condivise. Nella stessa seduta consiliare il CDF delibera di indire l'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione dei due rappresentanti degli Atleti in data 7.09.2013, con le modalità indicate dal Segretario Generale del CONI, nella sua risposta del 25.06.2013;
- **25.07.2013**: Il Procuratore Federale apre un procedimento disciplinare nei confronti dello Zillio per presunta violazione della clausola compromissoria;
- **2.09.2013**: viene richiesta la sospensiva all'Alta Corte di Giustizia CONI, da parte dello Zillio, dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del 07.09.13;
- **5.09.2013**: viene richiesta la sospensiva al TAR Lazio, da parte dello Zillio, dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del 07.09.13;
- **6.09.2013**: il TAR Lazio, con decreto Presidenziale, rigetta la richiesta di sospensiva dello Zillio e fissa la Camera di Consiglio per il 19.09.2013;
- **6.09.2013**: l'Alta Corte di Giustizia del CONI, con decreto presidenziale, rigetta la richiesta di sospensiva dello Zillio;
- **7.09.2013**: L'Assemblea Straordinaria Elettiva si tiene regolarmente ed elegge Bergamelli e Cannone (Pozzo non si ricandida) come componenti del CDF in quota atleti/e. Zillio deliberatamente non partecipa a tale Assemblea;
- **19.09.2013**: in occasione della Camera di Consiglio del TAR Lazio il legale di Zillio dichiara di rinunciare alla richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato. Il TAR Lazio ha preso atto e si riserva di fissare l'udienza di discussione del merito a data da destinarsi. Ad oggi il TAR Lazio ancora non ha fissato la data dell'udienza;
- **30.09.2013**: viene presentata dai legali del Sig. Zillio istanza di differimento dell'udienza programmata per il 3 Ottobre 2013 presso l'Alta Corte di Giustizia del CONI;
- **30.09.2013**: l'Alta Corte di Giustizia del CONI emana una ordinanza con la quale conferma l'udienza di cui sopra, riservandosi di decidere in tale sede in merito ad un eventuale differimento;
- **02.10.2013**: viene notificato alla FGI il ricorso per motivi aggiunti, innanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, presentato dallo Zillio inerente l'annullamento dell'Assemblea del 07.09.13;
- **03.10.2013**: viene rigettata l'istanza di differimento e pertanto viene discusso il ricorso presentato dallo Zillio innanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI (che fa seguito al decreto presidenziale già emesso in data 06 settembre 2013 e vengono discussi, altresì, i motivi aggiunti, benché presentati il giorno precedente, in quanto il legale della FGI, convinto delle ragioni della Federazione ed al fine di non assecondare un ulteriore slittamento dei tempi, rinuncia ai termini della difesa);
- **08.10.2013**: viene notificato alla FGI il ricorso presentato dallo Zillio, innanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, inerente la declaratoria di nullità e/o

annullamento del verbale dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del 07.09.13. L'udienza viene fissata per il 20.12.2013;

- **25.10.2013:** Zillio presenta denuncia al Garante del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ex art. 7 Reg. di comportamento sportivo, avverso la regolarità del procedimento disciplinare aperto dalla Procura Federale nei suoi confronti;
- **11.11.2013:** L'Alta Corte di Giustizia del CONI respinge il ricorso introdotto da Riccardo Zillio contro la FGI per l'annullamento dell'Assemblea Straordinaria elettiva FGI del 07.09.2013, ed ha, altresì, disposto, che lo Zillio debba rifondere alla FGI le spese legali (**all. B**);
- **03.12.2013:** il Garante del Codice di Comportamento Sportivo archivia la denuncia presentata dallo Zillio;
- **20.12.2013:** L'Alta Corte di Giustizia del CONI, a seguito dell'odierna udienza, dichiara inammissibile il ricorso introdotto da Riccardo Zillio contro la FGI per la declaratoria di nullità e/o di annullamento del verbale dell'Assemblea Straordinaria elettiva FGI, svoltasi a Roma, il 07.09.2013 e lo condanna alle spese legali;
- **09.01.2014:** viene depositata la decisione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, inerente il procedimento di cui sopra (**all. C**);
- **10.01.2014:** Zillio ricorre al TAR Lazio contro il CONI, Alta Corte di Giustizia del CONI, Segretario Generale del CONI, Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI, nonché contro: FGI, il Presidente FGI, il Consiglio Direttivo Federale FGI, il Collegio dei Revisori dei Conti FGI, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, Agabio, Peroni, Pitton, Cassani, Ciarlito, Miranda, Musso, Tecchi, Bergamelli, Cannone, Pozzo, Gaggioli, Galliani, Iacobbi, Lupo, Prestia, Janiri, per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione dell'efficacia della decisione n. 31 del 3.10.13 dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, emessa nel procedimento n.26/2013, le cui motivazioni e dispositivo sono stati depositati insieme in data 11.11.2013;
- **16.01.2014:** Si riunisce la Commissione di 1° grado per esaminare il deferimento del Procuratore Federale. All'esito la Commissione emana il dispositivo di sentenza con il quale Zillio viene sanzionato a un anno di squalifica per violazione dell'art. 2.3 del Regolamento di Giustizia.
- **12.02.2014:** udienza, presso il TAR LAZIO – Sezione Terza Quarter, di discussione della sospensiva inerente ricorso notificato dallo Zillio il 10 gennaio 2014. La discussione è conseguenza dell'istanza cautelare, avanzata dalla difesa dello Zillio, di sospensione della efficacia della sentenza impugnata dell'Alta Corte di Giustizia del CONI. Nel corso di tale udienza il legale di Zillio ha rinunciato alla richiesta di sospensiva. Il Tar Lazio ha preso atto e si è riservato di fissare l'udienza di discussione del merito a data da destinarsi;
- **13.02.2014:** viene depositata la sentenza della Commissione Giustizia di 1° grado, inerente il procedimento tenutosi il 16.01.2014. A seguito del ricorso del suddetto atleta, innanzi la Commissione di Giustizia di 2° grado, ed in relazione alla richiesta di sospensione della sentenza di 1° grado, in data 7 marzo u.s. si tiene la Camera di Consiglio che ha rigettato la suddetta richiesta e fissato l'udienza per il 9 aprile 2014. In tale occasione, la Commissione di 2° grado, ha rinviato l'udienza al 20 maggio 2014.
- **10.03.2014.** viene notificato alla FGI, il ricorso per motivi aggiunti di Zillio al TAR Lazio contro il CONI, Alta Corte di Giustizia del CONI, Segretario Generale del CONI, Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI,

nonché contro: FGI, il Presidente FGI, il Consiglio Direttivo Federale FGI, il Collegio dei Revisori dei Conti FGI, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, Agabio, Peroni, Pitton, Cassani, Ciarlito, Miranda, Musso, Tecchi, Bergamelli, Pozzo, Gaggioli, Galliani, Iacobbi, Lupo, Prestia, Janiri, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 36/2013 dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, emessa nel procedimento n.31/2013, le cui motivazioni sono state depositate in data 09.01.2014.

- **10.04.2014:** il T.A.R. Lazio fissa la discussione del merito di entrambi i ricorsi per il giorno 08 ottobre 2014.
- **20.05.2014:** udienza della Commissione di Giustizia di 2° grado, inerente l'impugnazione, da parte dello Zillio, della sentenza di 1° grado depositata il 12.02.2014. Viene emesso il seguente dispositivo: *“conferma la pronuncia di primo grado; rigetta ogni altra domanda; dispone incamerarsi definitivamente la cauzione; dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, una sola volta, sulla rivista “Il Ginnasta”. Dispone il deposito delle motivazioni entro trenta giorni dalla data odierna.”*;
- **18.06.2014:** viene notificato al Presidente Federale, ai Presidenti delle Commissioni di Giustizia Federale di 1° e 2° grado ed al Procuratore Federale, il ricorso al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) presso il CONI avverso la F.G.I., con riferimento ai provvedimenti con i quali la Commissione di Giustizia di primo grado (decisione con motivazioni) e la Commissione di Giustizia di secondo grado (solo dispositivo) della FGI hanno irrogato al sig. Zillio la sanzione disciplinare della squalifica per 12 mesi.
- **19.06.2014:** viene depositata la sentenza di 2° grado, inerente il procedimento tenutosi il 20.05.2014;
- **24.06.2014:** la Segreteria degli Organi di Giustizia procede, come da Regolamento, all'iscrizione di Riccardo Zillio nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo;
- **26.06.2014:** si riunisce la Commissione di Giustizia di 1° grado per esaminare il deferimento del Procuratore Federale in merito al procedimento avviato con citazione a giudizio del Sig. Zillio, chiamato a rispondere del seguente addebito; *“Violazione degli artt. 2 e 27 R.D. per aver presentato ricorso al TAR Lazio avverso decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, per la difesa di interessi che non sono tutelati in via esclusiva dall'ordinamento dello Stato e per finalità diverse da quelle di garantire il diritto dell'elettorato attivo”*, ritenuta la responsabilità dell'incolpato ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, irroga al Sig. Zillio la sanzione della sospensione e pertanto l'inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione per mesi 6 dalla comunicazione del dispositivo; ha disposto la pubblicazione per estratto e per una sola volta della sentenza sulla rivista IL GINNASTA ed ha condannato il Sig. Zillio al pagamento delle spese del procedimento nella misura forfettaria di € 500,00;
- **27.06.2014:** viene notificato, sempre dal Sig. Zillio ed agli stessi interessati, il ricorso, da valere anche come motivi aggiunti, al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) presso il CONI avverso la F.G.I., con riferimento ai provvedimenti con i quali la Commissione di Giustizia di primo grado (decisione con motivazioni) e la Commissione di Giustizia di secondo grado (decisione con motivazione) della FGI hanno irrogato al sig. Zillio la sanzione disciplinare della squalifica per 12 mesi;

- **09.07.2014:** viene depositata la sentenza della Commissione Giustizia di 1° grado, inerente il procedimento tenutosi il 26.06.2014;
- **22.07.2014:** viene impugnata, da parte dello Zillio, innanzi la Commissione di Giustizia di 2° grado, la sentenza di 1° grado depositata il 09.07.2014;
- **28.07.2014:** i Collegi arbitrali del TNAS fissano la prima udienza il 1° settembre 2014, presso la Sala Udienze del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sita in Roma, Stadio Olimpico;
- **01.09.2014:** si svolge presso la sede del TNAS la prima udienza delle controversie Roberto Zillio / Federazione Ginnastica d'Italia e altre. Il Collegio arbitrale sentite le parti, visti entrambi i procedimenti e successivamente ha provveduto ad esperire il tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto di poter approfondire il tema e, pertanto, hanno chiesto al Collegio arbitrale un rinvio. Quest'ultimo ha, quindi, rinviato all'udienza del 18 settembre 2014, comunque per la discussione.
- **18.09.2014:** si svolge la seconda udienza delle controversie tra il Sig. Riccardo Zillio, nei confronti della Federazione Ginnastica d'Italia e i suoi Organi di Giustizia. Il Collegio arbitrale ha esperito il tentativo di conciliazione, che non era stato tentato nella prima udienza su richiesta delle parti, dichiarandolo concluso con esito negativo. Il Collegio arbitrale, visto il verbale della prima udienza, sentite le parti discutere il merito della controversia e svolgere delle brevi repliche, ha trattenuto le cause in decisione.
- **24.09.2014:** il Collegio Arbitrale del TNAS, visti gli entrambi i procedimenti (riuniti) promossi Riccardo Zilio contro FGI e Commissione di Disciplina di Secondo Grado, Commissione di Disciplina di Primo Grado e Procura Federale, in accoglimento delle domande di arbitrato, annulla la sanzione disciplinare applicata a Zilio (**all. D**).
- **08.10.2014:** il TAR Lazio, sezione III-Quarter, rinvia l'udienza inerente il ricorso Zillio vs CONI, Alta Corte di Giustizia del CONI e FGI, per l'annullamento della 95^ Assemblea Elettiva Ordinaria del 15.12.2012 e dell' Assemblea Straordinaria Elettiva del 07.09.2013, al 21 gennaio 2015.
- **15.10.2014:** viene depositato il lodo nel testo deliberato dal TNAS (**all.E**).